

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/FPC/ac

Roma, 6 aprile 2023

Informativa n. 49/2023

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Proroga termine triennio formativo 2020-2022_ Chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili al triennio formativo 2020-2022

Caro Presidente,

facendo seguito all'informativa n. 10/2023, con la quale Ti comunicavo la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio formativo 2020-2022, Ti rappresento quanto segue sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp "non utili" per la revisione legale.

Occorre che i crediti formativi "non utili" che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023 e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi degli iscritti nel triennio 2020-2022 siano oggetto della contabilizzazione propria dell'Ordine. Come di consueto, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l'ente che ne ha richiesto l'accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC. Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto imputare al triennio 2020-2022 i crediti formativi "non utili" acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l'aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale.

L'Ordine riconoscerà utili per l'assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp "non utili", anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie "non utili" sia codici materie "caratterizzanti" o/e "non caratterizzanti", l'Ordine contabilizzerà solo i cfp "non utili" per colmare il debito del triennio 2020-2022, mentre i restanti cfp "caratterizzanti" o "non caratterizzanti" saranno utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo 2023.

Nella contabilizzazione dei cfp "non utili" necessari a recuperare l'inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l'iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l'Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. "obbligatorie".

Si ritiene, infine, che l'Ordine debba comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l'adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie "non utili" che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che l'iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria.

Cordialmente.

Elbano de Nuccio